

PREMESSA

*Sig. Presidente del Consiglio regionale,
Sigg. Consiglieri,*

la presente relazione, la seconda del mio mandato di Difensore Civico regionale, iniziato il 20 febbraio 2008, ricalca, in linea generale, l'impostazione della precedente, con l'obiettivo di migliorarla in termini di semplificazione e di chiarezza.

Credo che sia superfluo, in questa seconda occasione di confronto, dedicare spazio ad una introduzione generale; nulla è cambiato, nel metodo e nello spirito che ispira il nostro lavoro, rispetto allo scorso anno.

Per le considerazioni di carattere generale rinvio alla relazione da me svolta all'Assemblea Generale dei Difensori Civici locali dell'Italia Meridionale tenuta a Matera il 6 e 7 novembre 2009.

Anche quest'anno sono pervenute all'Ufficio del Difensore Civico regionale numerose istanze e segnalazioni, sia scritte che verbali, di cittadini spesso discriminati dalla pratica diffusa del "non ascolto" da parte di apparati amministrativi connotati da inammissibili lentezze e conclamati autoritarismi.

Nonostante la carenza "strutturale" dell'organico, l'Ufficio è riuscito a far fronte alle richieste dei suoi "clienti" in tempi piuttosto contenuti.

Il trasferimento dell'Ufficio nel Palazzo del Consiglio Regionale, avvenuto nel mese di gennaio, ha prodotto un certo disorientamento iniziale nei cittadini, avvezzi a far riferimento alla "storica" sede di Piazza Vittorio Emanuele II.

I nuovi locali messi a disposizione dalla Regione sono confortevoli e funzionali, ma resta il fatto che l'Ufficio, inglobato nella struttura burocratico-politica del Consiglio Regionale, ha perso la propria identità, il che gli ha nuociuto in termini di immagine e di visibilità.

Nel corso dell'anno, poi, il collocamento a riposo del Segretario, preceduto da un lungo periodo di ferie, ha causato un certo affanno superato soltanto con l'arrivo di una valida funzionaria di elevata professionalità: la Sig.ra Maria Carmela Renda, di cui ho avuto modo di apprezzare, in questi mesi, la

precisione, la preparazione e la capacità di affrontare questioni giuridiche anche complesse.

La collaborazione della P.O., disimpegnandomi dal lavoro corrente, mi ha consentito di prendere contatto con scuole, enti ed associazioni al fine di promuovere la conoscenza della difesa civica e mi ha fornito il supporto tecnico necessario per organizzare il citato Convegno di Matera.

Uno dei problemi che tuttora affliggono la difesa civica è, infatti, la scarsa informazione dei cittadini su di un istituto che potrebbe offrire loro un'assistenza rapida, informale e, soprattutto, gratuita, evitando che si sobbarchino ad onerose spese legali anche per il semplice rilascio di un documento. Per sopperire a tale carenza, nel mese di marzo è stata approntata una brochure che illustra, in maniera semplice e simpatica, le finalità della difesa civica e fornisce una serie di indicazioni per potersi avvalere di questa opportunità. L'opuscolo è stato stampato in migliaia di copie diffuse su tutto il territorio regionale attraverso le scuole, le parrocchie, le associazioni di volontariato e le edicole, a loro volta rifornite dai due distributori provinciali della stampa. A questi va la mia riconoscenza per la preziosa collaborazione prestatami gratuitamente.

Due eventi di rilievo, uno lieto, l'altro triste, hanno caratterizzato il 2009: il Bicentenario dell'istituzione dell'Ombudsman svedese, capostipite dei Difensori Civici moderni, e la soppressione, in Italia, della difesa civica comunale disposta dalla legge finanziaria 2010.

Mentre il primo è stato l'occasione per celebrare l'anniversario della nascita della Difesa Civica, mettendone in evidenza la vitalità espansiva in tutto il mondo, il secondo ne ha sancito la morte a livello locale nel nostro Paese.

La partecipazione al Bicentenario è stata un'esperienza esaltante che mi ha consentito di approfondire la conoscenza delle "radici" storiche e culturali della Difesa Civica e, nel contempo, di stabilire una rete di rapporti con Ombudsman dei cinque continenti, con i quali sono tuttora in contatto per proficui scambi di esperienze.

Il soggiorno in Svezia mi ha permesso, altresì, di constatare la grande considerazione di cui gode la Difesa civica nei paesi scandinavi, dove l'Ombudsman può contare sull'appoggio convinto dell'opinione pubblica e dei vertici politici dello Stato.

Basti dire che alla celebrazione, svoltasi nei locali che tradizionalmente ospitano la Cerimonia del Premio Nobel, sono intervenuti anche il Presidente del Parlamento e i Sovrani svedesi.

Riconoscendo l'importanza della ricorrenza per la comunità internazionale dei Difensori Civici nel suo insieme, l'Istituto Internazionale dell'Ombudsm (I.O.I.), di cui lo scrivente è membro, ha deciso di tenere la sua nona conferenza mondiale a Stoccolma, dal 9 all'11 giugno 2009.

L'occasione è stata propizia per testimoniare, a livello mondiale, la presenza attiva della Difesa Civica della Basilicata nella rete nazionale ed europea dei Difensori Civici.

Quanto all'abolizione dei Difensori Civici comunali, non si può non osservare come il provvedimento, inserito nella Legge Finanziaria dello Stato, cancellando con un colpo di spugna più di venti anni di esperienza nel campo della tutela dei diritti dei cittadini a livello locale, sia gravemente lesivo dei principi di prossimità e di sussidiarietà e, quindi, in definitiva, della stessa democrazia del nostro Paese.

Soprattutto nell'ambito delle piccole Comunità risiede, infatti, la possibilità di contatto e confronto diretto tra amministratori e amministrati ed è lì, pertanto, il terreno più fertile della difesa civica, data la sua essenza di tutela delle persone che rifugge da teorie e dichiarazioni di principio, apprezzabili ma spesso inattuabili, per agire sul piano della fattibilità, della quotidianità, della giustizia sostanziale e mirata.

In un momento in cui si assiste in tutti i Paesi europei ad un rafforzamento degli esecutivi, sia a livello nazionale che locale, si avverte maggiormente la necessità di contrappesi diretti ad evitare possibili tentazioni autoritarie non in linea con lo spirito fondante delle moderne democrazie.

I contrappesi naturali, all'interno dei Paesi democratici, avanzati economicamente e socialmente, sono gli organi di tutela e di garanzia dei diritti del cittadino contro lo strapotere e la cattiva amministrazione.

E' amaro constatare come l'istituto del Difensore Civico venga considerato esclusivamente in termini di "costi della politica" che è necessario tagliare al fine di razionalizzare la spesa, senza valutare in alcun modo i risparmi che la funzione garantisce, non solo offrendo un servizio gratuito ai cittadini, ma anche nei confronti della stessa Amministrazione, sia in termini di miglioramento dei servizi offerti sia in termini di soluzione non contenziosa delle controversie.

E' del tutto infondata, pertanto, la motivazione di razionalizzazione amministrativa e di riduzione delle spese addotta dalla norma, poiché dimentica che il Difensore Civico semplifica i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni e, evitando il contenzioso giurisdizionale, fa risparmiare spese agli uni e alle altre.

Questi concetti sono stati ribaditi nel corso dell'Assemblea Generale dei Difensori Civici locali dell'Italia Meridionale svoltasi a Matera nel mese di novembre con il duplice scopo di rilanciare l'istituto del Difensore Civico, proponendolo all'attenzione del Governo e del Parlamento, impegnati in una nuova fase di riforma della pubblica amministrazione, e di gettare le basi per la costituzione di un nuovo soggetto rappresentativo della difesa civica italiana che fosse espressione unitaria di tutte le sue articolazioni ai vari livelli: comunale, provinciale e regionale.

In tale occasione la Difesa civica lucana si è confermata punto di riferimento di tutti i Difensori Civici locali dell'Italia Meridionale.

E' significativo, a tale proposito, quanto affermato da Alessandro Barbetta Difensore Civico del Comune di Milano e Coordinatore dei Difensori civici metropolitani, intervenuto al Convegno di Matera: "Alla Regione Basilicata va il merito di avere espresso un impegno costante e innovatore sul fronte della difesa civica nelle regioni meridionali del nostro Paese. Voglio dire: non siamo in Basilicata per caso all'avvio di un processo che speriamo possa contribuire a fare avanzare la difesa civica italiana nel suo insieme."

Analoghe Assemblee si sono svolte a Firenze, per l'Italia Centrale, e a Verona per l'Italia Settentrionale.

Dopo la riunione di quelli che sono stati definiti gli "Stati Generali" della Difesa Civica, è stato diramato un comunicato che ha sottolineato come la Difesa Civica comunale è quella maggiormente a contatto con i cittadini ed è estesa, anche se in modo non uniforme, su tutto il territorio nazionale. Abolirla, vuol dire, quindi, privare il cittadino di un sicuro punto di riferimento e di ascolto, determinando una diminuzione della partecipazione democratica a livello locale.

La questione della difesa civica locale va affrontata nell'ambito delle riforme istituzionali del nostro Paese e quindi non può che trovare spazio nel "Codice delle autonomie". Senza dimenticare la necessità, più volte sottolineata dal Coordinamento Nazionale, di disciplinare compiutamente la materia mediante una legge quadro capace di rendere la difesa civica un sistema efficace ed efficiente, come avviene in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

C'è da chiedersi quale sia ad oggi lo stato delle cose in materia di difesa civica comunale.

Anzitutto va riaffermato il principio che l'art.2, comma 186, della Finanziaria 2010 non ha un'efficacia automatica sull'istituto del Difensore Civico. La soppressione di questa figura di garanzia, prevista e regolata dallo Statuto di ciascun Comune, deve essere decisa ed attuata con una deliberazione di modifica statutaria del Consiglio Comunale. In mancanza, ogni provvedimento in merito risulta viziato da illegittimità e incompetenza.

Il decreto legge che sospende i tagli esclude che i Consigli Comunali siano attualmente vincolati alla soppressione dell'istituto. Al contrario esso stabilisce che le disposizioni della Finanziaria si applichino a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo e non prima.

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n.18 è stato istituito in Basilicata il Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. A tale proposito, pur riconoscendo la specificità di certe problematiche, non posso fare a meno di osservare come un'eccessiva proliferazione di difensori civici "settoriali" (per i minori, per i detenuti, per gli anziani, ecc.) comportando la duplicazione di compiti e la sovrapposizione di interventi, spesso contrastanti, rischi di ostacolare il buon funzionamento di un sistema generale di tutela dei diritti umani. (Si veda, in proposito, la Risoluzione 80/1999 del Congresso Dei Poteri Locali e Regionali d'Europa).

Sono auspicabili, viceversa, la rivalutazione e il potenziamento della "Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori", istituita con la legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2003, con la finalità di realizzare una serie di percorsi formativi interdisciplinari, rivolti a tutti quei soggetti (genitori, medici, insegnanti, avvocati, magistrati ed operatori delle forze dell'ordine) che entrano in relazione col minore nel corso del suo processo di crescita.

La legge istituisce anche -nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sulle politiche sociali- la sezione per "la protezione e pubblica tutela dei minori".

Per evitare altre tentazioni settoriali, che non avrebbero altro effetto che quello di indebolire l'istituto della difesa civica, sarebbe opportuno, sull'esempio di ciò che è stato fatto in altre Regioni, attribuire espressamente al Difensore Civico regionale anche le funzioni di Garante del Contribuente per i tributi regionali e locali e di Garante per i detenuti.

Con l'attuazione del federalismo fiscale, sarebbe illogico e anacronistico riconoscere ad un Organo statale, qual è il Garante del Contribuente nominato ai sensi della Legge n. 212/2000, il potere di interferire nell'attività finanziaria degli Enti locali.

Il 5 marzo 2009 ho partecipato all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, cosa che si è rivelata di grande interesse, in quanto la legge 241/90 prevede che i cittadini, in caso di rifiuto espresso o tacito di atti amministrativi da parte della p.a., possano adire il T.A.R. ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione comunale, provinciale o regionale.

Intervenendo nel dibattito che è seguito alla relazione del Presidente del T.A.R., ho sottolineato l'importante funzione svolta dalla difesa civica quale elemento deflattivo del sovraccarico della giustizia amministrativa soprattutto in materia di accesso agli atti amministrativi.



Intervento del Difensore civico all'inaugurazione dell'A.G. amm.vo

Spesso mi viene chiesto qual è il motivo principale per cui il cittadino si rivolge all'Ufficio del Difensore Civico.

Con l'immediatezza che nasce da questi primi due anni di esperienza, credo di poter rispondere che probabilmente è l'urgente necessità di essere ascoltato.

Al Difensore Civico si rivolgono per lo più cittadini in difficoltà che non hanno trovato nell'Amministrazione pubblica risposte soddisfacenti, che ritengono di aver subito un'ingiustizia, che segnalano un errore o un ritardo.

Si rivolgono a quest'Ufficio, ovviamente, perché sia riparato il torto, vero o presunto che sia, ma prima di tutto si lamentano perché le loro richieste di chiarimento sono state sottovalutate o addirittura negate, quando per loro sono così urgenti e importanti.

Naturalmente non sempre il cittadino che viene nei nostri Uffici ha ragione, forse sono addirittura in maggioranza quelli che ci prospettano ragioni infondate, almeno sotto il profilo formale o che avanzano richieste che non possono ragionevolmente essere ascoltate. Ma è ben difficile che il cittadino abbia completamente torto.

E si apre qui uno spazio di confronto, di dialogo, di ascolto che può essere talvolta più importante di una risposta positiva.

Sono certo che molti cittadini, dopo essersi rivolti al Difensore Civico, tornano a casa sapendo di non aver ragione e che non potranno mai averla, ma pacati e risarciti dal fatto di essere stati ascoltati e di aver compreso un "perché" che sfuggiva, tanto da riuscire talvolta ad accettare anche l'idea di aver torto.

In questo senso, l'istituto della Difesa Civica, finalizzato alla tutela del cittadino contro gli abusi dell'Amministrazione, in definitiva arreca il suo beneficio proprio a quest'ultima. Se l'Amministrazione, infatti, è in grado di riconoscere i propri errori o di far comprendere al cittadino che i limiti e i sacrifici che spesso gli impone sono giusti e pretesi in nome di un interesse collettivo più generale, il cittadino sarà certamente meno ostile nei confronti della Pubblica Amministrazione e magari potrà diventare anche un anello nella gestione della cosa pubblica. Ma se percepisce l'agire pubblico come preordinato ad un meccanismo o ad un risultato che spesso gli appare incomprensibile e che comunque non tiene in debito conto le sue considerazioni, difficilmente collaborerà con comportamenti virtuosi.

In una fase di oggettiva difficoltà nei rapporti tra cittadini e istituzioni, credo che dobbiamo sentire tutti il dovere di ricostituire rapporti credibili di fiducia.

Il Difensore Civico, con la coscienza dei propri limiti, può essere un protagonista non secondario di questo processo.

Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale e tutti i Consiglieri che mi hanno sempre sostenuto nell'espletamento del mio compito, i Dirigenti e i Funzionari del Consiglio Regionale e, in particolare, la Dott.ssa Maria Pia De Simone Dirigente dell'Ufficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione.

Colgo l'occasione per ringraziare anche gli ottimi colleghi Michele Messina, Francesco Chiriani e Gennaro Matarangolo difensori civici rispettivamente di Potenza, Matera e Melfi per la preziosa collaborazione prestatami in sede di Conferenza Regionale dei Difensori Civici della Basilicata da me presieduta.

Un ringraziamento particolarmente affettuoso al personale dell'Ufficio del Difensore Civico Sig.ra Renda, dott.ssa Risimini, referente dell'Ufficio di Matera, Sig.ra Lotito e Signor Florestano che si sono dedicati al lavoro con impegno e professionalità.

A conclusione di questa relazione desidero formulare un fervido augurio di buon lavoro al neoeletto Consiglio Regionale con la ragionevole aspettativa che l'istituzione che mi onoro di rappresentare, trovi nella corrente legislatura quella rilevanza e quell'attenzione che la proiettino in una dimensione meno indecifrabile e più compiuta.

Catello Aprea

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2009

1. Iter procedurale degli interventi

Generalità

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

La fase dell'iniziativa

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore Civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore Civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore Civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore Civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore Civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'ufficio —non riguardando le Amministrazioni pubbliche— non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio di azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'accesso del soggetto che le ha presentate, indipendentemente dal fatto che si tratti di singoli o associati e dall'esistenza di eventuali cointeressati.

La fase istruttoria

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria — che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) — diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

La fase conclusiva

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima e nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Analisi delle attività

Anche nell'anno 2009, molti cittadini si sono rivolti direttamente, di persona o a mezzo telefono, a questo Ufficio per chiedere pareri, consigli, delucidazioni e interventi rapidi ed immediati.

E' appena il caso di precisare che gli interventi informali effettuati per le vie brevi sono i più graditi ai cittadini che, perciò, li invocano con sempre maggiore frequenza, anche se non sempre è possibile effettuarli.

E' stato sollevato qualche dubbio sull' opportunità di ricorrere ai contatti verbali , ai colloqui telefonici, agli incontri in sostituzione della più tradizionale forma scritta. Due anni di esperienza mi portano serenamente ma fermamente a confermare l' importanza centrale, per il nostro lavoro, del contatto diretto e, laddove possibile, personale con i nostri interlocutori. Non solo questo facilita una migliore comprensione reciproca, consentendo spesso di giungere in breve tempo ad una soddisfacente definizione del caso trattato, ma aiuta lo stesso cittadino a confrontarsi con maggiore serenità con i funzionari o gli amministratori. Quante volte una telefonata o una riunione o una visita in ufficio hanno consentito di instaurare un clima di ascolto e di reciproca disponibilità, eliminando rigidità inutili o diffidenze paralizzanti: guai se il difensore civico non attivasse tutte le possibili strade per giungere ad una mediazione e ad una pacificazione, limitandosi a riprodurre le modalità di relazione documentale tanto care all' amministrazione eppure tanto criticate dai cittadini per la loro gelida estraneità.

Complessivamente le richieste di intervento sono state n. 1.063.

Le pratiche trattate nel corso dell'anno, comprese quelle rimaste aperte dall'anno precedente, sono state n. 267.

Sono stati aperti n. 213 nuovi fascicoli, di cui n. 180 si riferiscono alla provincia di Potenza e n. 33 a quella di Matera, con una flessione, in quest'ultima, dovuta sicuramente all'incremento di attività dell'Ufficio del Difensore Civico del Comune di Matera che ha attratto a sé un buon numero di istanze.

Il maggior numero di richieste d'intervento è pervenuto, come sempre, da parte di singoli cittadini, anche se quelle avanzate da cittadini associati sono aumentate rispetto all'anno precedente (30 contro 21).

Da tale dato può dedursi una crescente fiducia delle associazioni e delle formazioni sociali nella difesa civica, in relazione a interessi collettivi, diffusi o generali.

Un incremento, sia pure modesto, si registra negli interventi d'ufficio che dall'1,20% passa all'1,41%.

Anche quest'anno la maggior parte degli interventi richiesti al Difensore Civico regionale ha avuto come destinatari gli Enti locali (36,62%) seguiti dagli Uffici regionali (20,19%), dalle Aziende dipendenti dalla Regione (15,96%) dalle Amministrazioni periferiche dello Stato (15,02%) e dalle Società Erogatrici di servizi (12,21%).

Per quanto attiene alle materie oggetto degli interventi, la parte più rilevante riguarda problemi relativi a salute, sicurezza sociale e igiene pubblica (15,49%) organizzazione del personale (11,74%), territorio e ambiente (10,33%).

Nell' ambito degli Uffici periferici dello Stato, anche quest' anno la materia più interessata dalle richieste di intervento è stata quella delle pensioni e delle prestazioni sociali (40,63 %).

Dei Dipartimenti della Regione, interessati dall'intervento del Difensore Civico, quelli più coinvolti sono stati al Dipartimento Presidenza della Giunta (32,56%), il Dipartimento Salute e Sicurezza Sociale (18,60%), il Dipartimento Territorio e Ambiente (13,95%) e il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport (11,63%).

Un calo significativo si registra nel numero delle istanze presentate ai sensi dell'art. 25 – comma 4 della legge 241/90 (richieste di riesame a seguito di diniego all'accesso ai documenti amministrativi) che dalle 42 del 2008 sono scese a 20.

C'è da augurarsi che questo decremento corrisponda ad una maggiore sensibilità della pubblica amministrazione nei confronti dei diritti dei cittadini come conseguenza del consolidarsi della cultura della trasparenza.

A vent'anni dall'entrata in vigore della legge 241/90 sarebbe legittimo aspettarselo!.

La legge 241/90 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al Difensore Civico competente per territorio, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore Civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta deve essere inoltrata alla Commissione per l'accesso, di cui all'art. 27.

Il Difensore Civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto; se il Difensore Civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente; se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico o della Commissione, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore Civico o alla Commissione, il termine per ricorrere al T.A.R. decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico o alla Commissione stessa.

Dall'esame delle diverse richieste di intervento si è registrato un atteggiamento ancora maldisposto, da parte delle amministrazioni coinvolte, nei confronti dell'esercizio del diritto di accesso, specie nella forma di estrazione di copia, atteggiamento che va sicuramente a scontrarsi con i principi sanciti dall'art. 22 e segg. della legge 241/90, attinenti al corretto rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Spesso le amministrazioni, nel negare l'ostensione di documenti amministrativi, hanno fatto ricorso impropriamente al diritto alla riservatezza dei terzi, oppure al fatto che l'istanza di accesso, benché motivata e circoscritta, rappresentasse un controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'Ente.

Il riferimento all'art. 24, comma 3 della legge suddetta, secondo il quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, viene, infatti, spesso usato come pretesto per opporre un rifiuto all'accesso, anche nei casi in cui non è assolutamente ravvisabile tale fattispecie.

Di contro va testimoniato, tuttavia, che in alcuni casi i cittadini hanno presentato richieste con le quali si pretendeva l'ostensione di una copiosa documentazione (non sempre indispensabile e collegata alla posizione giuridicamente tutelata), tale da paralizzare interi uffici.

Un aspetto particolare di questa problematica riguarda l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

L'art. 43 del Decreto Lgsv 267/2000 espressamente prevede che i Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli Uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.

Benché su questo profilo applicativo del diritto di accesso vi sia abbondante e univoca giurisprudenza mirante ad affermare l'esistenza di un diritto pieno e incondizionato dei Consiglieri Comunali ad accedere a tutti gli atti dell'amministrazione per assolvere i doveri connessi con il proprio mandato, ancora troppo spesso si incontrano resistenze da parte dei Comuni nel garantire tale diritto.

Vorrei ricordare che il Consigliere, a differenza del cittadino, gode di una qualificata ed ampia posizione di pretesa all'informazione "ratione officii" rispetto alla quale non gli sono